

**Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)**

Modica del 21 giugno 2002

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 9 gennaio 2002¹,
decreta:

I

La legge federale del 6 ottobre 1989² sul collocamento è modificata come segue:

Art. 10 cpv. 2

² I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di collocamento, insorte tra il collocatore e la persona in cerca di impiego e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

Art. 23 cpv. 2

² I Cantoni prevedono una procedura semplice e rapida per le controversie derivanti dal rapporto di lavoro, insorte tra il prestatore e il lavoratore e il cui valore litigioso non supera 30 000 franchi. Il valore litigioso è determinato secondo l'ammontare della pretesa dedotta in giudizio, senza riguardo alle conclusioni riconvenzionali.

¹ FF 2002 1130
² RS 823.11

II

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 21 giugno 2002

Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002

La presidente: Liliane Maury Pasquier

Il presidente: Anton Cottier

Il segretario: Christophe Thomann

Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 9 luglio 2002³

Termine di referendum: 17 ottobre 2002

3263

³ FF 2002 3977